

Atti abilitativi

1. Gli atti abilitativi, consistenti in SCIA, autorizzazioni o licenze si intendono assentite:
 - esclusivamente ai fini di servizio e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilità civile o penale in cui i concessionari possano essere incorsi nell'esercizio concreto della loro attività;
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con l'obbligo dell'intestatario di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto del titolo rilasciato;
 - previo pagamento di tributi, canoni e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
 - con facoltà dei competenti organi od uffici comunali di imporre condizioni in ogni tempo, di sospendere o revocare l'atto per motivi di pubblico interesse senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;
 - sotto l'osservanza delle disposizioni di tutte le prescrizioni o condizioni alle quali il titolo rilasciato sia stato subordinato nella validità.
2. Le SCIA, autorizzazioni o licenze possono essere trasmesse e dare luogo a rapporti di rappresentanza.
3. Le SCIA, autorizzazioni o licenze sono valide esclusivamente per l'esercizio dell'attività e per i luoghi in esse espressamente indicati o segnalati che dovranno corrispondere alle disposizioni contenute nella programmazione di settore.
4. Nel caso di trasferimento delle attività in aree o locali diversi da quelli indicati nella SCIA, o indicati nell'autorizzazione o licenza rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, l'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza delle disposizioni contenute nella programmazione di settore e ad atto di assenso da parte dell'amministrazione comunale.
5. Salvo diversa disposizione, tutte le SCIA, autorizzazioni o licenze di cui alla presente regolamentazione hanno validità permanente.
6. Nella necessità di disporre la durata temporanea delle SCIA, autorizzazioni o licenze, il termine è computato secondo il calendario comune corrente, con decorrenza dal giorno seguente alla data del rilascio dell'autorizzazione o licenza o di consolidamento della validità della **SCIA**.
7. Nelle insegne, nelle tabelle esterne o interne di qualsiasi luogo o mezzo oggetto di SCIA, autorizzazione o licenza di inizio attività, deve farsi uso della lingua italiana. È consentito anche l'uso di lingue straniere, purché d'uso corrente e comunque alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti.

Esclusioni

Esclusione dal procedimento con SCIA

Non può farsi uso della **SCIA** nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, nonché in tutti i casi riportati in esclusione anche dal procedimento ordinario.

Esclusione dal procedimento ordinario

Sono escluse dal procedimento ordinario le procedure edilizie di cui agli articoli 38 e 42 della [LR. 12/2005](#) e, in ogni caso, quelle afferenti la grande distribuzione organizzata di cui all'articolo 6 della [LR 6/2010](#) e relativi provvedimenti attuativi, le cave, gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti e le imprese a rischio di incidente rilevante, gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del [DLgs 387/2003](#) (Attuazione della direttiva 2001/77/CEE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), gli impianti assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del [DLgs 59/2005](#) (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e l'insediamento di industrie insalubri di prima classe elencate nel [DM Sanità del 5 settembre 1994](#) e sue modifiche ed integrazioni.

Forme produttive speciali

Considerato l'alto impatto viabilistico, urbano, ecologico, ambientale e di sicurezza, le seguenti attività possono essere autorizzate su specifica richiesta progettuale da inoltrare al SUAP che, **su parere favorevole della Giunta Comunale**, sottoporrà il progetto alla conferenza di servizi la cui approvazione darà seguito alle dovute procedure di VAS o VIA e per altri atti di assenso richiesti per l'attività richiesta:

- Stoccaggio di merci non asservito alla produzione o al commercio;
- Piattaforme logistiche;
- Semplici depositi di materiali a cielo aperto;
- Produzione asfalti e/o calcestruzzo;
- Frantumazione pietre e minerali vari fuori cava.
- Le attività insalubri di prima classe e le attività inserite negli elenchi del [DLgs 152/2006](#), nonché le attività a rischio di incidente rilevante ex [DLgs 334/1999](#) e [L.R. 19/2001](#);
- Tutte le attività nocive, inquinanti, rumorose o moleste e riconosciute tali dal SUAP ai sensi dell'articolo **19 della parte 5^a del TUR**.